

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI LABORATORI
(emanato con decreto rettorale 29 novembre 2010 n. 1303)

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto e finalità*)
- Articolo 2 (*Referenti*)
- Articolo 3 (*Il coordinatore scientifico del Sistema*)
- Articolo 4 (*Il direttore scientifico del laboratorio*)
- Articolo 5 (*Il responsabile della gestione del Sistema*)
- Articolo 6 (*Il consiglio scientifico*)
- Articolo 7 (*I laboratori*)
- Articolo 8 (*Norme finali*)

Articolo 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei laboratori dell'Università luav di Venezia (di seguito indicato come sistema) che ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai laboratori scientifici istituiti presso l'ateneo.
2. Le finalità del sistema sono:
 - a) fornire il supporto scientifico e tecnico alla ricerca e alla didattica di ateneo relativamente ai settori disciplinari di riferimento;
 - b) ampliare la presenza sul territorio attraverso la collaborazione con gli enti culturali, locali, nazionali, internazionali e con le imprese;
 - c) sviluppare attività e ricerche interdisciplinari tra i laboratori;
 - d) divulgare i risultati degli studi e delle ricerche.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il sistema si articola in laboratori scientifici e servizi.

Articolo 2
(*Referenti*)

1. Sono referenti del sistema: il coordinatore scientifico del sistema, il direttore scientifico del laboratorio, il responsabile della gestione del sistema e il consiglio scientifico.
2. Il coordinatore scientifico del sistema, i direttori scientifici dei laboratori e il consiglio scientifico durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Articolo 3
(*Il coordinatore scientifico del sistema*)

1. Il coordinatore scientifico è professore o ricercatore di ruolo dell'Università luav nominato dal rettore.
Allo stesso spetta:
 - a) rappresentare il sistema di fronte al rettore e agli organi di governo dell'ateneo;
 - b) presiedere e convocare il consiglio di cui all'articolo 6;
 - c) predisporre, sentiti i direttori scientifici dei laboratori, il direttore del dipartimento della ricerca e i responsabili delle strutture didattiche, il piano quadriennale con cui sono definiti gli indirizzi generali e le linee di sviluppo del sistema, gli obiettivi strategici di programmazione in materia di ricerca di base, di ricerca innovativa e di investimento;
 - d) predisporre, congiuntamente al responsabile della gestione e sentiti i direttori scientifici dei laboratori, il piano annuale delle attività;
 - e) sviluppare con i direttori scientifici dei laboratori le attività comuni e trasversali, sulla base del piano quadriennale di cui alla lettera c) del presente articolo.
2. Il coordinatore scientifico è membro del consiglio del dipartimento della ricerca.

Articolo 4
(*Il direttore scientifico del laboratorio*)

1. Il direttore scientifico è professore o ricercatore di ruolo dell'Università luav che svolge attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare di riferimento del laboratorio ed è nominato dal rettore e fa parte del consiglio del sistema.
2. Il direttore scientifico:
 - a) provvede alla formulazione di specifici programmi di ricerca e di altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca, all'attivazione di convenzioni e accordi con soggetti pubblici o privati;
 - b) individua le strategie di intervento verso il mondo esterno definendo lo scenario delle possibili relazioni;
 - c) propone il piano degli investimenti e delle attività del laboratorio per la predisposizione del piano annuale;
 - d) propone l'attivazione/disattivazione di sezioni o uffici funzionali del laboratorio;
 - e) predisporre la scheda di programmazione delle convenzioni e delle ricerche.

Articolo 5
(*Il responsabile della gestione del sistema*)

1. Il responsabile della gestione è nominato dal direttore amministrativo e fa parte del consiglio scientifico del sistema.
2. Il responsabile della gestione:
 - a) pone in essere gli atti di gestione della struttura, nel rispetto dei regolamenti di ateneo;

- b) coordina e sovrintende le attività tecniche e amministrative del sistema;
- c) predispone congiuntamente con il coordinatore scientifico e presenta annualmente alla direzione amministrativa, sia la proposta del bilancio di previsione per l'anno successivo, sia il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato da una relazione che illustri i risultati conseguiti del sistema;
- d) predispone, congiuntamente al coordinatore scientifico del sistema e sentiti i direttori scientifici dei laboratori, il piano annuale delle attività.

Articolo 6

(Il consiglio scientifico)

1. Il consiglio del sistema è costituito dal coordinatore scientifico di cui all'articolo 3, dai direttori scientifici dei laboratori di cui all'articolo 4, dal direttore del dipartimento della ricerca, dal responsabile della gestione di cui all'articolo 5 e da eventuali esperti di alta qualificazione in misura non superiore a tre.
2. Il consiglio scientifico si riunisce almeno due volte all'anno. E' valido in presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Viene convocato per iscritto dal coordinatore scientifico del sistema, almeno 15 giorni prima della seduta.
3. Il consiglio:
 - a) approva il piano quadriennale di attività;
 - b) esamina il quadro del bilancio del sistema e approva il piano annuale delle attività;
 - c) propone agli organi luav l'attivazione/disattivazione di laboratori;
 - d) approva l' attivazione e la disattivazione di sezioni o uffici funzionali interni ai laboratori;
 - e) propone le eventuali modifiche al regolamento di funzionamento del sistema da sottoporre all'approvazione degli organi luav;
 - f) esprime parere sui regolamenti di funzionamento predisposti dai direttori scientifici dei singoli laboratori, da sottoporre all'approvazione degli organi luav;
 - g) individua gli eventuali esperti di cui al comma 1 per la nomina da parte del rettore.

Articolo 7

(I laboratori)

1. Il laboratorio è una struttura con propria autonomia scientifica e tecnica, la cui attivazione o chiusura viene proposta dal consiglio del sistema, approvata dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione.
2. I requisiti per l'attivazione e l'esistenza dei laboratori sono: l'individuazione di un settore scientifico disciplinare prevalente, un responsabile scientifico, personale strutturato dell'area tecnico scientifica, competenze tecnico-scientifiche, attrezzature, spazi e risorse finanziarie.
3. I laboratori non si intendono attivati in mancanza anche di uno dei precedenti requisiti.
4. Il laboratorio può organizzarsi in sezioni o uffici funzionali rispetto alla strumentazione utilizzata e alla attività svolta. L'attivazione o la disattivazione di una sezione avviene su proposta del direttore scientifico del laboratorio e approvata dal consiglio scientifico del sistema.
5. Il laboratorio può dotarsi di un regolamento di funzionamento interno qualora questo sia indispensabile all' organizzazione e allo svolgimento delle attività laboratoriali. Tale regolamento, proposto dal direttore scientifico del laboratorio, viene sottoposto all'approvazione degli organi luav, previo parere del consiglio scientifico del sistema.

Articolo 8

(Norme finali)

1. A decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento vengono abrogati i regolamenti di funzionamento dei singoli laboratori scientifici.
2. Per quanto non definito e previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nello statuto dell'ateneo e nei regolamenti previsti.